

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2020

167/2020/R/GAS

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS
PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1111^a riunione del 19 maggio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive (ora Ministro dello Sviluppo economico) 29 settembre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 678/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 678/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 601/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 601/2018/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi regolati, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse

generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;

- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, successivamente estese ai clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate da Snam S.p.A. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile, e successivamente rinnovate da Eni S.p.A. e quindi da Stogit S.p.A.;
- con la deliberazione 223/2016/R/gas, successivamente integrata e modificata con le deliberazioni 678/2016/R/gas e 601/2018/R/gas, l'Autorità ha disciplinato, da ultimo, la copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020;
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità;
- come previsto dalla deliberazione 223/2016/R/gas, il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali del gas scadrà il 31 dicembre 2020 e che, pertanto, prima di tale data, si rende necessario procedere alla definizione di nuove disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire la regolazione in materia di assicurazione dei clienti finali per i rischi derivanti dall'uso del gas per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, e disciplinare le modalità di stipulazione del relativo contratto di assicurazione, senza procedere alla consultazione pubblica dei soggetti interessati, considerando il presente provvedimento attuativo di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione, e quindi sottratto alla consultazione ai sensi dell'articolo 1 della delibera 649/2014/A;
- confermare il CIG nel ruolo di contraente della polizza per conto dei clienti finali, in ragione dell'esito positivo dell'esperienza specifica maturata nonché delle sinergie tra lo svolgimento dei compiti connessi a tale ruolo e le attività inerenti alla promozione dell'uso sicuro degli impianti di utenza a gas, e confermare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente nel ruolo di punto di contatto informativo in materia di assicurazione;
- prevedere che le condizioni per il rinnovo della polizza facciano generale riferimento a quelle poste a base della procedura per la selezione dell'impresa assicuratrice svolta ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/gas, con opportune riformulazioni orientate a un'adeguata profilazione delle garanzie offerte, incluse eventuali forme di copertura per i terzi danneggiati da eventi dolosi, e a una maggiore competizione sul lato dell'offerta economica

DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, definite nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti per i seguiti di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Italiano Gas e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Allegato A

Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024

PARTE I DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **Contraente** è il Comitato Italiano Gas (CIG);
- **Conto assicurazione** è il Conto per l'assicurazione dei clienti finali del gas istituito presso CSEA dall'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 153/03;
- **impresa distributrice** è l'impresa che svolge l'attività di distribuzione e misura del gas naturale o di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale ai sensi della RTDG;
- **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.14 dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- **punto di riconsegna assicurato** è il punto di riconsegna connesso a una rete di distribuzione di gas naturale o di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla RTDG, o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera c) e lettera d) del TIVG dotati di misuratore di classe superiore a G25 e dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione;
- **rete di trasporto** è la rete nazionale dei gasdotti di cui decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti, o una rete regionale di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
- **sinistro** è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato;
- **Sportello** è lo Sportello per il consumatore energia e ambiente;
- **vendita** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
- **venditore** è l'impresa che svolge l'attività di vendita del gas a clienti finali.
- **Deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;

Allegato A

- **RQDG** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas;
- **RTDG** è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

PARTE II

ASSICURAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2021 - 2024

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali

- 2.1 I clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna assicurato godono di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il Contraente stipula, per conto dei clienti finali, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce, per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, condizioni generali equivalenti o migliorative rispetto al capitolato tecnico definito ai fini della procedura svolta ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas, fatti salvi gli esiti di quanto previsto al successivo articolo 3, comma 3.1 e 3.2.
- 2.4 I costi sostenuti dal Contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti ai sensi del comma 4.3.
- 2.5 In occasione di un sinistro, i soggetti interessati usufruiscono della copertura assicurativa mediante l'invio al Contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.3, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al Contraente

- 3.1 Il Contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,65 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con possibilità di ribasso in sede di gara pari a un massimo del 20%. Il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2020 è stimabile in circa 21 milioni.

Allegato A

- 3.2 Ai fini della procedura di cui al precedente comma 3.1, il Contraente definisce le condizioni tecnico-economiche poste a base di gara, e le relative opzioni per la proposizione di varianti in gara, in sostanziale analogia con quanto previsto in occasione della procedura svolta ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas, opportunamente riformulate in modo da perseguire un'adeguata profilazione delle garanzie offerte e di valorizzare, con proposizione di variante in gara, eventuali offerte che garantiscano i terzi danneggiati da eventi dolosi nell'ambito delle sezioni Infortuni e/o Incendio.
- 3.3 Dopo la stipula del contratto di assicurazione, il Contraente:
- a) comunica all'Autorità e alla CSEA:
 - i) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo del premio minimo, imposte incluse, per l'anno in corso;
 - ii) entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo eventualmente dovuto all'impresa assicuratrice a titolo di regolazione del premio relativo all'anno precedente e l'importo delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione delle clausole di profit sharing previste dal contratto;
 - b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
 - c) informa i venditori interessati, individuati in base alle informazioni comunicate dall'impresa distributrice ai sensi della RQDG, dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
 - d) attiva un numero verde e un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il Contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
 - e) pubblica nel proprio sito internet:
 - i) il contratto di assicurazione;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto devono seguire per il versamento alla CSEA della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione e degli eventuali interessi di mora;
 - f) invia almeno una volta l'anno una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni rappresentative dei clienti domestici e non domestici, di proprietari immobiliari e di amministratori condominiali;
 - g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali, garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
 - h) trasmette all'Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche previste dal contratto, una completa

Allegato A

rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le somme a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto;

- i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2020.
- 3.4 Il Contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2022, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:
- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla CSEA ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il Contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;
 - b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2020;
 - c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.
- 3.5 Il Contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi un importo massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

Articolo 4

Compiti affidati alla CSEA

- 4.1 Gli importi provenienti dall'applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione affluiscono al Conto assicurazione presso la CSEA.
- 4.2 La CSEA stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto assicurazione degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al Contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.
- 4.3 La CSEA preleva dal Conto e versa al Contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso Contraente:
 - a) entro il terzo giorno lavorativo precedente il termine annuale previsto dalla polizza, il premio minimo dell'assicurazione, imposte incluse, relativo all'anno in corso, al netto delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione delle clausole di profit sharing previste dal contratto;
 - b) entro il 31 maggio 2021, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, gli importi di cui al comma 3.3, lettera a), punto ii) e gli importi di cui al comma 3.5.
- 4.4 La CSEA riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2022, la CSEA trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al

Allegato A

Contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre. L'Autorità, in caso di saldo attivo del Conto, può determinarne la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Informazione dei clienti finali

- 5.1 L'impresa distributrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.3, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 1.
- 5.2 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.3, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 1.
- 5.3 Il venditore:
 - a) informa il cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna assicurati, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;
 - b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta una nota informativa sull'assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo *Sportello per il consumatore energia e ambiente* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it";
 - c) informa i propri clienti finali coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza, inviando la relativa comunicazione all'indirizzo di fatturazione, della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;
 - d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.3, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 1.

Allegato A

PARTE III
COPERTURA DEI COSTI

Articolo 6

Obblighi dell'impresa distributrice e dell'impresa di trasporto

- 6.1 L'impresa distributrice, a partire dal 2021:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CSEA;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CSEA gli importi di cui alla lettera a).
- 6.2 Nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
- 6.3 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, a partire dal 2021:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di trasporto, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di trasporto e comunica tali informazioni alla CCSE;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Obblighi del venditore

- 7.1 Il venditore, a partire dal 2021:
- a) entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto una comunicazione contenente il numero complessivo e l'elenco dei codici identificativi dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione, come risultanti in base alle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalle controparti di contratti di somministrazione, connessi agli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente alle reti dell'impresa di trasporto e forniti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Allegato A

- b) entro il 30 aprile di ogni anno versa all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 6.1, lettera a) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 6.2, lettera a).
- 7.2 Nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas".

Articolo 8

Componente a copertura dei costi dell'assicurazione

- 8.1 La componente a copertura dei costi dell'assicurazione è determinata dal prodotto:

$$AG_i = P_i \times C_p$$

dove:

- AG_i è la componente a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto per l'anno considerato;
 - P_i è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - C_p è il costo per punto di riconsegna assicurato, il cui valore sarà determinato dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 8.2 L'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di P_i entro il 31 ottobre e comunicano alla CSEA, entro la medesima data, eventuali rettifiche del numero complessivo dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti gestiti, di cui ai commi 6.1, lettera a) e 6.3, lettera a), ai fini del conseguente conguaglio.
- 8.3 L'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p in base alle informazioni trasmesse dalla CSEA sulla situazione del Conto assicurazione di cui al comma 4.5 e alle esigenze di gettito.

Allegato A

Allegato 1

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo *Sportello per il consumatore energia reti e ambiente* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.